



Présidence de la Région  
Presidenza della Regione

AL SIGNOR SINDACO  
DEI COMUNE DI  
**COURMAYEUR**

Réf. n° - Prot. n. **8045**  
V/ réf. - Vs. rif.

e p.c. AL SIGNOR PRESIDENTE  
DELLA COMMISSIONE  
ELETTORALE CIRCONDARIALE

Aoste / Aosta **15 aprile 2014**

**11100 AOSTA**

**OGGETTO:** Referendum consultivo del 1° giugno 2014. votazione degli elettori minorati nella deambulazione, portatori di handicap, ricoverati in case di riposo per anziani o cronici e tossicodipendenti degenti presso comunità o strutture riabilitative.

Si ricorda alla S.V. che, con ogni mezzo ritenuto idoneo, deve essere agevolata la votazione degli elettori non deambulanti, i quali, com'è noto, qualora la sede della sezione nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in un'altra sezione situata in una sede già esente da barriere architettoniche. In tal caso, il presidente del seggio nel quale detti elettori si presentano a votare, prima di consegnare loro la scheda, dovrà accertarsi che i medesimi siano in possesso della tessera elettorale e di un'attestazione medica rilasciata, anche in precedenza per altri scopi, dall'Azienda sanitaria locale, o della copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

In particolare, le sedi e le sezioni elettorali esenti da tali barriere, adeguatamente pubblicizzate, dovranno essere opportunamente contrassegnate e arredate secondo le prescrizioni di cui all'art. 2 della legge 15 gennaio 1991, n. 15. Al riguardo, si richiama inoltre quanto disposto dall'art. 37, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, così come sostituito dall'art. 2, comma 2, della legge 16 aprile 2002, n. 89, in base al quale ogni sala di elezione, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine di cui una destinata ai portatori di handicap.

Si rammenta altresì che, a tutela degli elettori portatori di handicap, l'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dispone che, in occasione delle consultazioni, i Comuni organizzino servizi di trasporto pubblico al fine di favorire il raggiungimento dei seggi da parte di detti elettori. In proposito, si richiama l'attenzione sull'esigenza di predisporre un servizio efficiente ed adeguatamente pubblicizzato.

La stessa norma prevede poi che un accompagnatore di fiducia, iscritto nelle liste elettorali, possa seguire in cabina l'elettore portatore di handicap impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto. In tal senso, devono intendersi tali anche le persone con handicap di natura psichica, allorché tale condizione comporti una menomazione fisica incidente sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.

Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile  
Collectivités locales  
Bureau électoral, contrôle des registres de la population, nationalité

Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile  
Enti locali  
Ufficio elettorale, vigilanza anagrafica e cittadinanza

11100 Aoste  
2, Place Manzetti  
téléphone +39016543727 +390165262266  
télécopie +390165235286

11100 Aosta  
P.zza Manzetti, 2  
telefono +39016543727 +390165262266  
telefax +390165235286

PEI entilocali-elettorale@regione.vda.it  
PEC eell\_prefettura\_vvff\_protctiv@pec.regione.vda.it

[www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)  
CF 80002270074



In proposito, si sottolinea che il comma 4 dell'art. 31 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, ha ampliato la facoltà di scelta del suddetto accompagnatore che potrà essere individuato dal disabile fra gli elettori di un qualsiasi Comune della Repubblica e non soltanto tra gli elettori del Comune ove è ubicato il seggio. Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore prescelto, che può esercitare tale funzione una volta sola, è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio presso il quale egli ha assolto tale compito.

Inoltre, la legge 5 febbraio 2003, n. 17, prevede che, su istanza dell'interessato avente diritto al voto assistito, corredata da idonea documentazione, la relativa annotazione possa essere effettuata sulla tessera elettorale personale prima delle consultazioni, a cura del Comune di iscrizione mediante apposizione del corrispondente simbolo o codice (AVD), nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale e, in particolare, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Pertanto, l'elettore che presenti al seggio la propria tessera elettorale, sulla quale sia stato apposto il suddetto simbolo o codice, dovrà essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore. Qualora, invece, la tessera non riporti il suddetto simbolo o codice, oppure nel caso in cui l'impedimento non sia evidente, l'elettore dovrà dimostrare con certificato medico l'infermità fisica impediente l'espressione del voto senza l'aiuto di altro elettore.

Al riguardo, si rammenta che le Aziende sanitarie locali, nei tre giorni che precedono la votazione, devono garantire, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della citata l. 104/1992, la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione di cui all'art. 1 della l. 15/1991.

Si ricorda infine che nelle case di riposo per anziani e nei cronici al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria anche di modesta portata, qual è ad esempio un'infermeria, la raccolta del voto degli elettori ricoverati in dette strutture può essere effettuata dall'ufficio distaccato di sezione, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della l.r. 3/1993.

Inoltre, in conformità al parere espresso dal Ministero della Salute, devono essere ammessi a votare nel luogo di ricovero, a norma della citata legge regionale, i tossicodipendenti degenti presso le strutture di associazioni, enti ed istituzioni pubbliche o private, anche quando, alle strutture medesime, non sia stato ancora concesso formalmente l'esercizio dell'attività di assistenza sanitaria, sociale e riabilitativa, dalle Autorità regionali competenti. Anche il voto di detti elettori sarà raccolto, a cura dell'ufficio distaccato di sezione, secondo le modalità previste dal menzionato comma 2 dell'art. 30 della l.r. 3/1993.

Nel raccomandare la piena osservanza delle prescrizioni di cui alla presente, si invitano la S.V. a portare tali disposizioni a conoscenza dei presidenti di seggio, nonché a dare adeguata diffusione all'elenco delle sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche.

Distinti saluti.



ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
(Tiziana VIBERTI)